

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1380

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MICHELINI, COSSIGA, ANDREOTTI,
MANCINO, THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, CALLEGARO,
CARELLA, CHINCARINI, COSTA, COVIELLO, DE PAOLI,
FABRIS, GAGLIONE, IZZO, LONGHI, MASCIANI, MEDURI,
OGNIBENE, PASQUINI, PIZZINATO, RIPAMONTI,
SCARABOSIO e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Trascrizione dei trasferimenti *mortis causa*

ONOREVOLI SENATORI. - Nel sistema della trascrizione quale disegnato dal codice civile allo scopo di dare pubblicità agli atti contrattuali e renderli opponibili ai terzi, vige il principio fondamentale della «continuità».

I rapporti giuridici che sorgono da un documento debbono cioè trovare origine in un documento precedente e così via fino a quando possa anche affermarsi che è comunque maturato il termine per l'usucapione.

In tale sistema vi è però una grave lacuna per la certezza del diritto ogniqualvolta ci si imbatte in un rapporto che derivi da una successione *mortis causa*.

Nel sistema dei libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, vige un analogo sistema che si basa sulla figura del «predecessore tavolare». Solo chi è iscritto come titolare di un diritto nel libro fondiario può trasferire il diritto medesimo.

Anche nel sistema tavolare tuttavia la successione *mortis causa*, derivando da legge o da titoli non iscritti, potrebbe costituire un problema.

Per ovviare a ciò, la legge tavolare dispone che per poter trasferire diritti con ef-

fetti nei confronti dei terzi nel caso il predecessore sia defunto occorre che gli eredi si muniscano di un titolo denominato «certificato di eredità o di legato».

Il sistema è sperimentato da anni nelle zone di diritto tavolare e giova alla certezza del diritto in maniera determinante.

Lo stesso non è assolutamente incompatibile con il sistema della trascrizione di Codice civile.

Si propone pertanto di modificare il n. 14 dell'articolo 2643 del codice civile aggiungendo quanto segue: «nonchè il certificato di eredità o di legato da emettersi con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per tutte le norme compatibili».

Si propone inoltre di aggiungere al primo comma dell'articolo 2650 del codice civile quanto segue: «nonchè, in caso di successione *mortis causa*, il certificato di eredità o di legato».

Con pochi ritocchi si risolverebbe un anoso problema utilizzando un istituto giuridico ampiamente sperimentato e ne guadagnerebbero trasparenza e certezza del diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2643, n. 14, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè il certificato di eredità o di legato da emettere con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per tutte le norme compatibili».

Art. 2.

1. All'articolo 2650, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in caso di successione *mortis causa*, il certificato di eredità o di legato».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

